

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

MINCHIO MARIANO S.R.L.

Rev.	Descrizione	Data	Redatto da	Validato da
00	Prima Emissione	16/12/2023	Enrico Sandri	CdA
01	Revisione	01/07/2026	Chiorlin Consulting	CdA

1. Premessa

La presente procedura disciplina le modalità di effettuazione, ricezione, gestione e trattamento delle segnalazioni whistleblowing effettuate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

La Società promuove una cultura aziendale improntata a legalità, correttezza, integrità, trasparenza e responsabilità, riconoscendo il whistleblowing quale strumento di prevenzione di comportamenti illeciti, irregolarità e violazioni normative. La procedura è adottata al fine di:

- garantire un canale interno di segnalazione conforme alla normativa vigente;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti;
- assicurare una gestione corretta, imparziale e tempestiva delle segnalazioni;
- prevenire ritorsioni o discriminazioni nei confronti dei soggetti tutelati dal D.lgs. 24/2023.

La presente procedura è predisposta in conformità:

- al D.lgs. 24/2023;
- al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR");
- al D.lgs. 196/2003;
- alle Linee Guida ANAC applicabili;
- alle disposizioni organizzative adottate dalla Società.

2. Ambito di applicazione

La procedura si applica alle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Possono formare oggetto di segnalazione, a titolo esemplificativo:

- condotte illecite;
- violazioni normative;
- irregolarità amministrative;
- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- violazioni ambientali;
- violazioni in materia di protezione dei dati personali;
- frodi;
- corruzione;
- violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ove applicabili;
- comportamenti contrari ai principi etici e organizzativi adottati dalla Società.

Non rientrano nell'ambito della presente procedura:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del segnalante;
- questioni attinenti esclusivamente al rapporto individuale di lavoro;
- reclami commerciali o richieste prive di rilevanza whistleblowing.

3. Definizioni

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- «violazioni»: il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce che "sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto";
- «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- «persona segnalante» (anche: «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4. Soggetti legittimati a effettuare la segnalazione

Possono effettuare segnalazioni i soggetti individuati dall'art. 3 del D.lgs. 24/2023, tra cui:

- dipendenti;
- collaboratori;
- consulenti;
- lavoratori autonomi;
- fornitori;
- tirocinanti e volontari;
- candidati;
- ex dipendenti;
- soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le tutele previste dalla normativa si applicano inoltre ai facilitatori e agli altri soggetti espressamente protetti dal D.lgs. 24/2023.

5. Gestione del canale interno di segnalazione

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata dalla Società a **Chiorlin Consulting di Silvia Chiorlin**, soggetto esterno incaricato di garantire la ricezione, l'analisi e la gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, riservatezza e assenza di conflitti di interesse previsti dal D.lgs. 24/2023. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, le attività operative di gestione delle segnalazioni sono svolte dalla Dott.ssa Silvia Chiorlin. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, conflitto di interessi o esigenze di continuità del servizio, tali attività possono essere svolte dall'Ing. Paolo Masiero, individuato quale referente operativo sostitutivo del Gestore.

I soggetti incaricati operano nel rispetto dei principi di:

- imparzialità;
- autonomia;
- indipendenza;
- riservatezza;
- assenza di conflitti di interesse;
- protezione dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Al fine di garantire la continuità operativa del sistema di segnalazione, le attività possono essere svolte con modalità di supporto reciproco o sostituzione, fermo restando che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività autorizzate.

Qualora una segnalazione riguardi uno dei soggetti incaricati della gestione ovvero emerga una situazione di conflitto di interessi, la segnalazione sarà gestita dall'altro incaricato o da diverso soggetto individuato dalla Società, garantendo in ogni caso indipendenza, imparzialità e riservatezza.

I soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni possono avvalersi, ove necessario, del supporto di consulenti o collaboratori specificamente autorizzati, esclusivamente per attività istruttorie o specialistiche e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente.

Tutte le attività svolte nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono documentate e tracciate secondo le funzionalità rese disponibili dalla piattaforma adottata dalla Società e nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza previste dalla normativa applicabile.

6. Canali di segnalazione

La Società ha attivato un canale interno di segnalazione conforme al D.lgs. 24/2023 mediante la piattaforma informatica "Legality Whistleblowing" fornita da DigitalPA S.r.l., accessibile dal sito internet aziendale. La piattaforma è progettata per garantire adeguati livelli di sicurezza e riservatezza nella gestione delle segnalazioni, assicurando la protezione dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle informazioni trasmesse. La piattaforma consente la gestione delle segnalazioni scritte, vocali e mediante richiesta di incontro diretto, garantendo la separazione tra l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, la tracciabilità delle attività svolte e la protezione delle comunicazioni tra segnalante e Gestore.

Il sistema implementa misure tecniche e organizzative idonee a garantire:

- segregazione degli accessi;
- tracciabilità delle operazioni;
- protezione dei dati personali trattati;
- gestione riservata delle comunicazioni.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta;
- in forma vocale;
- mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

Le segnalazioni possono inoltre essere effettuate in forma anonima.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e supportate da elementi sufficienti a consentire verifiche sui fatti segnalati.

7. Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrebbe contenere elementi sufficientemente precisi e dettagliati al fine di consentire le opportune verifiche.

Il segnalante è invitato a fornire, ove disponibili:

- descrizione dei fatti;
- circostanze di tempo e luogo;
- soggetti coinvolti;
- eventuale documentazione di supporto;
- ulteriori elementi utili ai fini istruttori.

Le informazioni dovrebbero essere apprese dal segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni manifestamente infondate, generiche o prive di elementi minimi di riscontro possono essere archiviate.

8. Gestione della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni, salvo il caso di impossibilità di instaurare un canale di comunicazione con il segnalante.

Successivamente il Gestore procede all'esame preliminare della segnalazione al fine di verificarne l'ammissibilità, la pertinenza rispetto all'ambito applicativo del D.lgs. 24/2023 e la presenza di elementi sufficienti per l'avvio delle verifiche. Qualora necessario, il Gestore può richiedere al segnalante chiarimenti o integrazioni documentali attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, garantendo in ogni fase la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

Le attività istruttorie sono svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, proporzionalità e minimizzazione dei dati trattati e possono comprendere, ove necessario:

- l'analisi della documentazione trasmessa;
- l'acquisizione di ulteriori elementi informativi;
- richieste di chiarimenti al segnalante;
- il coinvolgimento di collaboratori o consulenti specificamente autorizzati;
- l'interlocuzione con le funzioni aziendali competenti;
- ogni altra attività ragionevolmente necessaria all'accertamento dei fatti segnalati.

Tutte le attività svolte nell'ambito della gestione della segnalazione sono documentate e tracciate mediante la piattaforma whistleblowing e gli strumenti organizzativi adottati dalla Società, assicurandone la conservazione e la verificabilità nel rispetto della normativa vigente.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, ovvero dalla scadenza del termine previsto per tale avviso, il Gestore fornisce al segnalante un riscontro sul seguito dato o che si intende dare alla segnalazione.

All'esito delle verifiche il Gestore definisce l'esito della segnalazione, che può consistere:

- nell'archiviazione della segnalazione qualora risulti manifestamente infondata, non procedibile o priva di elementi sufficienti;
- nella prosecuzione degli approfondimenti istruttori;
- nella trasmissione degli esiti alle funzioni aziendali competenti per l'adozione delle eventuali misure conseguenti;
- nella trasmissione delle informazioni alle Autorità competenti, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Il Gestore documenta le verifiche effettuate, le valutazioni svolte e le decisioni assunte, assicurando la corretta conservazione della documentazione e il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs. 24/2023 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

9. Riservatezza e tutela dell'identità

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e nel rispetto delle garanzie previste dal D.lgs. 24/2023. La riservatezza viene garantita mediante misure tecniche e organizzative idonee a limitare la conoscibilità delle informazioni ai soli soggetti autorizzati. Restano vietate attività finalizzate alla re-identificazione del segnalante in assenza di specifici presupposti normativi.

10. Canale esterno ANAC e divulgazione pubblica

Ferma restando la priorità attribuita al canale interno di segnalazione adottato dalla Società, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna mediante il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei casi espressamente previsti dal D.lgs. 24/2023. In particolare, il ricorso al canale esterno può avvenire nei casi in cui:

- il canale interno non sia attivo o conforme ai requisiti normativi;
- la segnalazione interna non abbia avuto adeguato seguito;

- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può inoltre procedere a divulgazione pubblica esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023. Restano ferme:

- le condizioni previste dalla normativa applicabile;
- le tutele riconosciute al segnalante;
- le responsabilità eventualmente previste dalla legge in caso di utilizzo improprio degli strumenti di segnalazione.

11. Divieto di ritorsione

La Società vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o trattamento sfavorevole nei confronti della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati dal D.lgs. 24/2023. Sono considerate ritorsive le condotte, gli atti, le omissioni o i comportamenti che determinino, direttamente o indirettamente, un pregiudizio ingiustificato nei confronti di un soggetto in ragione della segnalazione effettuata, della divulgazione pubblica o della segnalazione esterna effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le misure di tutela previste dal D.lgs. 24/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, in favore:

- della persona segnalante;
- dei facilitatori;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo legate alla persona segnalante da un rapporto affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro della persona segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che intrattengono con essa un rapporto abituale e corrente;
- degli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo, nei casi previsti dall'art. 3 del D.lgs. 24/2023.

Restano ferme le tutele e le limitazioni di responsabilità previste dagli artt. 16-22 del D.lgs. 24/2023.

12. Trattamento dei dati personali

I dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono trattati nel rispetto:

- del GDPR;
- del D.lgs. 196/2003;
- del D.lgs. 24/2023;
- delle disposizioni interne adottate dalla Società.

Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle segnalazioni e all'adempimento degli obblighi normativi applicabili. La Società adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza dei dati trattati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo eventuali ulteriori obblighi di legge.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni, si rinvia all'Informativa Whistleblowing predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

13. Formazione e informazione

La Società promuove attività di informazione e formazione finalizzate a:

- diffondere la conoscenza della presente procedura;
- favorire la cultura della legalità e della trasparenza;
- garantire la corretta utilizzazione del canale di segnalazione;
- assicurare la conoscenza delle tutele previste dalla normativa whistleblowing.

La presente procedura è resa disponibile mediante pubblicazione e diffusione attraverso i canali aziendali ritenuti idonei.

14. Violazioni della procedura

Costituiscono violazione della presente procedura:

- l'adozione di misure ritorsive;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'ostacolo o il tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- la mancata gestione delle segnalazioni secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave e successivamente accertate come infondate.

Restano ferme le eventuali responsabilità disciplinari, civili, amministrative o penali previste dalla legge.

15. Disposizioni finali

La presente procedura entra in vigore dalla data della sua approvazione. La Società si riserva di aggiornarla:

- in caso di modifiche normative;
- in caso di modifiche organizzative;
- in caso di aggiornamento dei sistemi utilizzati;
- ove necessario per garantire maggiore efficacia del sistema whistleblowing.